

# **Centro Servizi per anziani**



## **Regolamento per il Comitato rappresentativo degli ospiti e/o dei loro familiari**



Approvazione Delibera n° 15 del 16.06.2023

# FONDAZIONE OPERE RIUNITE DON LUIGI ROSSI

*Registro Prefettizio VR n° 418/19*

## **Art. 1 – Costituzione**

La Fondazione Opere Riunite don Luigi Rossi, ai sensi del Regolamento Regionale n° 3 del 10.05.2001, per il Centro Servizi per Anziani, costituisce il Comitato rappresentativo degli ospiti e/o loro familiari, d'ora in avanti semplicemente "comitato".

## **Art. 2 – Scopi del Comitato rappresentativo degli ospiti e/o dei loro familiari**

Il Comitato rappresentativo degli ospiti e/o dei loro familiari:

- a) collabora con la Fondazione per migliorare la qualità dell'erogazione del servizio e per la corretta diffusione delle informazioni alle famiglie;
- b) promuove le iniziative integrative finalizzate ad elevare la qualità della vita degli ospiti;
- c) partecipa ad incontri con la Presidenza, il Consiglio di Amministrazione, la Direzione, promossi dal Presidente della Fondazione;
- d) chiede a mezzo del suo Presidente incontri con il Presidente della Fondazione e la Direzione.

## **Art. 3 – Composizione**

Il comitato è composto da cinque membri scelti mediante elezione diretta, secondo quanto di seguito stabilito.

E' rappresentativo il comitato che aggreghi almeno il 40% degli ospiti e/o dei loro familiari.

L'intervenuta aggregazione verrà notificata dalla Fondazione all'Ulss competente per territorio.

In caso di non raggiungimento del quorum si procede comunque alle elezioni del comitato che rimarrà in carica per un anno.

## **Art. 4 – Durata comitato**

Il Comitato rappresentativo dura in carica tre anni, i componenti possono essere rieletti.

L'attività del comitato è svolta gratuitamente.

# FONDAZIONE OPERE RIUNITE DON LUIGI ROSSI

*Registro Prefettizio VR n° 418/19*

## **Art. 5 – Diritto di voto**

È titolare del diritto di voto attivo e passivo l'ospite accolto in via definitiva presso il Centro Servizi ovvero, in alternativa, da uno dei suoi familiari.

- In presenza di più familiari avrà diritto di precedenza il familiare obbligato al pagamento della retta quale garante (ex art. 433 c.c.), in presenza di più garanti il più anziano di età.
- L'ospite privo di familiari potrà delegare al voto persona di propria fiducia.
- In caso di controversia sulla titolarità del diritto di voto, è affidato al Direttore della Fondazione il compito di adottare decisioni motivate, anche in deroga al criterio di cui sopra, a tutela della scelta fiduciaria dell'ospite.
- Lo status di familiare dovrà essere posseduto alla data di svolgimento delle elezioni ed il nominativo dovrà risultare da apposito elenco predisposto dalla Fondazione.
- I tutori, i curatori o gli amministratori di sostegno dell'ospite possono essere eletti nel comitato.

Ogni ospite può avere la rappresentanza di un solo familiare.

## **Art. 6 - Incompatibilità**

E' incompatibile con l'incarico di componente del Comitato:

- essere amministratore o dipendente/collaboratore della Fondazione;
- essere amministratore dell'Ulss 09 Scaligera;
- essere amministratore del Comune di Arcole;
- essere amministratore della Provincia di Verona;
- essere amministratore della Regione Veneto;
- essere dipendente degli Enti citati qualora l'Ente rivesta funzioni di vigilanza o di controllo nei confronti della Fondazione;
- essere titolare di funzioni di vigilanza o controllo nei confronti della Fondazione;
- chiunque abbia a qualsiasi livello incarichi politici e/o sindacali e comunque sia portatore di interessi diversi che possano far venir meno la terzietà o imparzialità di giudizio;
- aver rivestito le cariche o i ruoli precedentemente indicati nel triennio antecedente la designazione.

# FONDAZIONE OPERE RIUNITE DON LUIGI ROSSI

*Registro Prefettizio VR n° 418/19*

## **Art. 7 – Candidatura**

Il Presidente della Fondazione, con avviso, fissa i termini per la presentazione della candidatura che deve essere fatta in forma scritta entro 15 giorni dalla data di affissione dell'avviso di elezioni indicando: nome, cognome, data e luogo di nascita, condizione di familiare, tutore, curatore, amministratore di sostegno o ospite, all'amministrazione della Fondazione che ne accerta la regolarità.

Le candidature saranno rese pubbliche ai votanti ed affisse nei luoghi di voto e inserite nella scheda di voto.

## **Art. 8 – Elezioni**

La data delle elezioni e la convocazione dell'Assemblea costitutiva è fissata dal Presidente della Fondazione.

La data e il luogo delle elezioni verranno pubblicizzati mediante avviso scritto ai singoli assistiti o tutori ed affissi in bacheca.

Il voto deve essere espresso su apposita scheda predisposta dall'Amministrazione e consegnata ai singoli votanti, dopo averne accertata l'identità ed il diritto al voto.

Per ciascun ospite è ammessa la consegna di una sola scheda.

Ogni votante può esprimere cinque preferenze tra i candidati.

Il seggio elettorale sarà composto da un funzionario dell'Amministrazione che presiede e da due rappresentanti degli ospiti non candidati che ne facciano richiesta e/o indicati dal Presidente della Fondazione.

I risultati saranno comunicati dall'Amministrazione agli eletti per gli adempimenti successivi e sottoposti al Consiglio di Amministrazione per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

## **Art. 9 – Organi**

Sono organi:

- Assemblea
- Comitato
- Presidente
- Segretario

**FONDAZIONE**  
**OPERE RIUNITE DON LUIGI ROSSI**  
*Registro Prefettizio VR n° 418/19*

**Art. 10 – Assemblea**

L'assemblea è costituita:

- dagli ospiti accolti in via definitiva presso il Centro Servizi se autonomi o da un loro delegato;
- dal familiare obbligato al pagamento della retta quale garante (ex art. 433 c.c.), in sostituzione dell'ospite. In presenza di più garanti il più anziano di età;
- dai tutori
- dai curatori
- dagli amministratori di sostegno dell'ospite.

Lo status di familiare dovrà essere posseduto alla data di svolgimento delle sedute ed il nominativo dovrà risultare da apposito elenco predisposto dalla Fondazione.

Ogni ospite può avere la rappresentanza di un solo familiare o da più familiari se l'Assemblea non è convocata in sede deliberante.

**Art. 11 – Assemblea – validità**

L'assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione almeno due volte all'anno.

Le riunioni si tengono all'interno del Centro Servizi o in altra sede, se deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni convocate da organismi terzi e/o in ambienti esterni alla Fondazione non hanno valenza istituzionale.

**Art. 12 – Comitato**

Il comitato è validamente eletto se composto da almeno tre membri.

**Art. 13 – Insediamento del comitato**

L'insediamento del comitato avverrà dopo la presa d'atto, con delibera, dei risultati delle elezioni da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

La prima riunione del comitato di rappresentanza dei famigliari degli ospiti è convocata dal Presidente dell'Ente.

Il comitato è insediato entro 30 giorni dalla data dell'elezione, con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

# FONDAZIONE OPERE RIUNITE DON LUIGI ROSSI

*Registro Prefettizio VR n° 418/19*

## **Art. 14 – Funzionamento del Comitato**

Il comitato è autonomo e indipendente nella gestione delle riunioni dello stesso; esso deve riunirsi almeno due volte all'anno.

Le riunioni sono convocate dal Presidente del comitato con preavviso di cinque giorni, ridotto in casi urgenti a 48 ore; della convocazione sarà data comunicazione al Presidente della Fondazione.

È fatto obbligo ai membri del comitato di partecipare a tutte le sedute, fatto salvo improvviso e giustificato motivo.

Le sedute del comitato non sono pubbliche.

Della seduta sarà compilato apposito verbale; i verbali dovranno essere trasmessi alla Presidenza della Fondazione e potranno essere consultati da chiunque ne faccia richiesta motivata.

Alle riunioni del comitato possono partecipare i membri del consiglio di amministrazione della Fondazione o persona delegato/a dal Presidente.

## **Art. 15 – Riunioni del Comitato**

Nella riunione di insediamento il comitato deve eleggere al suo interno il Presidente e il Segretario.

Ogni singola assenza alle riunioni del comitato, dovrà essere giustificata.

Dopo tre assenze ingiustificate il componente del Comitato decade e dovrà essere sostituito.

Le sedute del comitato sono valide se vi partecipano almeno n.03 membri.

Le determinazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei membri.

Delle sedute verrà redatto verbale, copia del quale sarà depositato presso la Segreteria della Fondazione.

## **Art. 16 - Decadenza**

La qualità di membro del comitato si perde per decesso dell'ospite, per dimissioni dalla carica, per assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive e viene sostituito dal candidato primo dei non eletti nella graduatoria degli esclusi.

Decade dal comitato, su provvedimenti maturati dal Consiglio di Amministrazione, il componente che durante le riunioni tenga un comportamento indisciplinato e/o incompatibile con il rispetto dei diritti altrui.

# FONDAZIONE OPERE RIUNITE DON LUIGI ROSSI

*Registro Prefettizio VR n° 418/19*

## **Art. 17 - Scioglimento**

Il comitato viene sciolto dal Consiglio di Amministrazione quando:

- viene meno la maggioranza dei suoi componenti
- viene meno ai suoi compiti, in particolare con il suo comportamento arreca alla struttura tensioni tra gli operatori e gli ospiti, intralciando la regolarità del funzionamento dei servizi.

I membri del comitato che viene sciolto non possono ricandidarsi

## **Art. 18 – Compiti del Presidente del comitato**

I compiti del Presidente sono i seguenti:

- mantenere rapporti con la Fondazione;
- farsi portavoce presso la Fondazione relativamente alle problematiche riguardanti l'organizzazione delle attività sanitarie e socio-assistenziali, nonché quelle relative agli ospiti e ai familiari;
- procedere alla sostituzione dei rappresentanti dimissionari e/o decaduti fra i primi dei non eletti, comunicando la cooptazione al Presidente della Fondazione per i provvedimenti di competenza;
- far pervenire al Presidente e al Direttore della Fondazione, almeno cinque giorni prima, comunicazione della data, ora e ordine del giorno delle riunioni del Comitato stesso.

## **Art. 19 – Compiti del Segretario del comitato**

I compiti del Segretario sono i seguenti:

- informare i componenti del Comitato delle comunicazioni del Presidente o delle comunicazioni riguardanti il Centro Servizi;
- redigere e custodire i verbali delle riunioni, inviandone copia al Presidente della Fondazione;
- convocare il comitato su ordine del Presidente.

## **Art. 20 – Norme finali**

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni di legge statali e regionali in materia.